

Accordo sul trasferimento elettronico dei dati

tra

**gli assicuratori secondo la Legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni,
rappresentati dalla
Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),**

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),

**l'Assicurazione per l'invalidità,
rappresentata dall'
Ufficio federale delle assicurazioni sociali**

detti in seguito assicuratori

e

la Federazione dei medici svizzeri (FMH)

In virtù dell'art. 2 cpv. 1 lett. l) della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001 viene stipulato quanto segue:

I Aspetti generali

Art. 1 Oggetto

¹ Con il presente accordo, le parti contraenti esprimono la loro volontà di promuovere il trasferimento elettronico dei dati tra gli assicuratori e i fornitori di prestazioni.

² Attraverso una standardizzazione comune delle interfacce il trasferimento elettronico dei dati deve avvenire nel modo più efficiente, vantaggioso e senza problemi.

Art. 2 Protezione dei dati

³ Per determinare in comune la tecnologia di sicurezza per la trasmissione elettronica dei dati è indispensabile una forma che soddisfi le esigenze in materia di protezione della persona e dei dati. La base è costituita dalla Legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD).

Art. 3 Obblighi delle parti contraenti

¹ Le parti contraenti si impegnano a creare le condizioni tecniche necessarie per il trasferimento senza problemi dei dati.

² Le parti contraenti si impegnano a mantenere e aggiornare le loro banche dati, la FMH quella delle dignità (valori intrinseci) e gli assicuratori quelle che servono per allestire i conteggi.

Art. 4 Diritti delle parti contraenti

¹ Le parti possono convenire valutazioni, programmi ecc. supplementari fondati sulla struttura di base formulata nel presente accordo o la realizzazione di progetti comuni (p.es. programmi d'assicurazione qualità o di promozione della qualità); possono parimenti accordarsi per affidare a terzi la totalità o una parte dei compiti. Restano riservate le disposizioni inerenti al diritto della protezione dei dati.

II Dignità (valore intrinseco)

Art. 5 Accesso alla banca dati «dignità»

¹ La verifica della dignità dei fornitori di prestazioni come lo esige l'introduzione della struttura tariffaria TARMED avviene mediante il trasferimento elettronico dei dati.

² A tale fine la FMH tiene una cosiddetta banca dati «dignità».

⁴ L'accesso alla banca dati «dignità» della FMH è reso possibile da una tecnologia di sicurezza stabilita in comune dalle parti contraenti.

⁵ Nella gestione della banca dati da parte della FMH va garantita la confidenzialità. I dati concernenti i non membri non possono essere utilizzati al di fuori degli scopi regolati nei cpv. 1, 2 e 3 di questo articolo.

⁶ Si deve garantire che la FMH non abbia alcun accesso ai dati dei non membri.

⁷ La trasmissione senza problemi dei dati è completata e supportata con una linea telefonica d'assistenza (hotline) aperta nelle usuali ore d'ufficio.

Art. 6 Protezione dei dati concernenti la dignità

¹ L'accesso alla banca dati «dignità» della FMH deve avvenire rispettando tutti gli aspetti della protezione dei dati, in particolare la specificazione dello scopo d'utilizzazione dei dati conformemente alla legge in vigore (Legge sulla protezione dei dati).

III Conteggio

Art. 7 Standard

⁸ Le parti si accordano su standard di conteggio convenuti in comune, incluso un modulo di fatturazione uniforme, che vanno periodicamente verificati quanto all'attualità, alla compatibilità e all'efficienza.

⁹ Con la firma del presente accordo le parti contraenti si accordano sul cosiddetto standard XML e sul modulo di fatturazione unitario secondo l'annesso all'accordo.

Art. 8 Entrata in vigore / disdetta

¹ Il presente Accordo entra in vigore il 1° aprile 2002; resta riservata la votazione generale dei membri della Federazione dei medici svizzeri FMH.

² La procedura di disdetta è retta dall'art. 28 della Convenzione tariffaria TARMED del 28 dicembre 2001.

Annesso: modulo di fatturazione uniforme, versione 2.0

Lucerna / Berna, 28 dicembre 2001

Federazione dei medici svizzeri (FMH)

Il presidente:

Il segretario generale:

H.H. Brunner

F.X. Deschenaux

Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM)

Il presidente:

W. Morger

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

Divisione assicurazione invalidità

La vicedirettrice:

B. Breitenmoser

Ufficio federale dell'assicurazione militare

Il vicedirettore:

K. Stampfli